



scadenzario n. 7/9

2023

2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FISCO Lavoro e previdenza | CHI | COSA |
| **17 LUGLIO 2023** e  22  2  **20 LUGLIO 2023**  20  **20 LUGLIO 2023**  1717  **25 LUGLIO 2023**  **31 LUGLIO 2023**  20  P  r202020 | **Titolari partita IVA:**  **Titolari partita IVA:**  **Cedolare Secca titolari di partita IVA.**  **Titolari di partita IVA:**  **Titolari di partita IVA:**  **Titolari di partita IVA:**  **Datore di lavoro:**  **Artigiani e Commercianti:**  **Lavoratori autonomi:**  **Titolari di partita IVA:**  **Cedolare Secca titolari di partita IVA:**  **Artigiani e Commercianti:**  **Lavoratori autonomi:**  **Titolari di partita IVA:**  **Titolari di partita IVA:**  **Cedolare Secca titolari di partita IVA:**  **Datori di lavoro:**  **Artigiani e Commercianti:**  **Lavoratori autonomi:** | **imposta di bollo e-fatture** • Messa a disposizione nel portale  Fatture e corrispettivi degli elenchi A e B per il pagamento dell’imposta di bollo sulle  e-fatture emesse nel II° trimestre 2023. L’elenco A contiene i documenti per i quali  il contribuente ha indicato la presenza dell’imposta di bollo; l’elenco B contiene i  documenti che, secondo la natura dell’operazione, dovrebbero contenere l’imposta  di bollo ma questa non è stata inserita in sede di predisposizione e invio del documento.  **versamento imposte •** Per i titolari di partita IVA termine  versamento tramite Modello F24 telematico della 2^ rata di imposte risultanti dai  Modelli REDDITI e IRAP 2023, che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno.  Gli interessi per le rate non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con i seguenti codici tributo (per le imposte) e causali (per i contributi):  ● 1668 – Interessi pagamento dilazionato, imposte erariali.  ● 3805 – Interessi pagamento dilazionato, tributi regionali.  ● 3857 – Interessi pagamento dilazionato, tributi locali.  Per i titolari di partita IVA versamento tramite F24 telematico della 2^ rata dell’imposta sostitutiva sui canoni locativi per i quali si è scelto di applicare la Cedolare Secca, dovuta dai titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno. Si tratta della seconda rata saldo 2022 e del primo acconto 2023. Gli interessi vanno versati a parte con il codice  tributo 1668 – Interessi pagamento dilazionato, imposte erariali.  **IVA giugno •** Liquidazione e versamento IVA di giugno 2023, senza maggiorazione, codice 6006 – sezione erario – anno 2023.  **IVA annuale •** Termine versamento 5^ di 9 rate del saldo  IVA 2022, così come risultante dalla dichiarazione annuale IVA. Per ogni mese a partire da marzo, il contribuente deve applicare l’interesse dello 0,33% con versamento con codice tributo 1668 – sezione erario – anno di imposta 2022. L’imposta va versata con codice 6099 – sezione erario – anno 2022.  **RA di giugno •** Versamento ritenute d’acconto operate a  giugno 2023. Codice tributo 1040 – mese 06 – anno 2023 – sezione erario.  **versamento ritenute e contributi •** Versamento da parte del sostituto di imposta delle ritenute fiscali e contributi previdenziali trattenuti al lavoratore dipendente, contestualmente alla quota a carico del datore di lavoro. Versamento tramite F24  compilato con gli estremi del sostituto e della matricola INPS del sostituto, in relazione al  mese di giugno 2023.  **versamento contributi eccedenti il minimale •** Termine  versamento della 2^ rata per chi ha iniziato il pagamento al 30 giugno dei contributi INPS dovuti quando il reddito d’impresa supera il reddito minimale (cosiddetti contributi a percentuale). L’importo va determinato in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, nel quadro RR. Il versamento avviene in due acconti di pari importo ed eventualmente  un saldo (nel caso in cui quanto versato in acconto non corrisponda al dovuto) nell’anno successivo. Le scadenze sono le stesse previste per le imposte sui redditi. Il versamento in scadenza è relativo al saldo 2022 e primo acconto 2023. Queste le causali  da indicare nell’F24:  ● AP e CP – Pagamento contributi eccedenti il minimale di reddito (rispettivamente,  artigiani e commercianti);  ● APR e CPR – Pagamento rateale contributi eccedenti il minimale di reddito (rispettivamente,  artigiani e commercianti).  **versamento contributi per gli iscritti alla Gestione Separata**  **INPS •** Termine versamento della 2^ rata per i contribuenti che hanno iniziato il pagamento al 30 giugno, dei contributi dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS. L’importo a saldo 2022 va determinato in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, nel quadro RR, applicando all’imponibile (rappresentato dal reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF) l’aliquota del 26,23%, se il professionista non ha un’altra  tutela previdenziale obbligatoria, ovvero del 24%, se il professionista è già iscritto a una gestione previdenziale obbligatoria o è titolare di pensione. Va versato anche il primo acconto per il 2023, da calcolare sul 40% del reddito di lavoro autonomo relativo al 2022  e tenendo conto del massimale fissato a 105.014 euro. Queste le causali da indicare nell’F24:  ● P10 e P10R – Versamento (rispettivamente, non rateizzato e rateizzato) contributo  INPS dei professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o pensionati;  ● PXX e PXXR – Versamento (non rateizzato e rateizzato) contributo INPS dei professionisti  privi di altra copertura previdenziale e non pensionati.  **versamento imposte •** Per i titolari di partita IVA termine  versamento tramite F24 telematico della 1^ e 2^ rata di imposte risultanti dai Modelli  REDDITI e IRAP 2023, che hanno usufruito della proroga dei versamenti dalla data originaria del 30 giugno, senza maggiorazione. Inoltre, se non effettuato alla  scadenza ordinaria del 16 marzo, può essere pagato anche il saldo IVA 2022, maggiorando l’importo degli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Gli interessi per le rate vanno versati a parte con gli stessi  codici tributo (per le imposte) e causali (per i contributi), indicati per il versamento imposte in data lunedì 17.  **•** Per i titolari di partita IVA termine versamento tramite F24 telematico della 1^ e 2^ rata dell’imposta sostitutiva sui canoni  locativi per i quali si è scelto di applicare la Cedolare Secca, dovuta dai titolari di partita IVA che hanno usufruito della proroga dei versamenti dalla data originaria del 30 giugno, senza maggiorazione. Si tratta del versamento del saldo 2022 e del  primo acconto 2023. Gli interessi per le rate vanno versati a parte con il codice  1668 – Interessi pagamento dilazionato, imposte erariali.  **versamento contributi eccedenti il minimale •** Termine versamento della 1^ e 2^ rata o del saldo per i contribuenti che hanno usufruito della proroga del versamento dalla data del 30 giugno, senza maggiorazione, dei contributi INPS dovuti quando il reddito d’impresa supera il reddito minimale (cosiddetti contributi  a percentuale). L’importo va determinato in sede di dichiarazione dei redditi, nel quadro RR. Versamento in due acconti di pari importo, calcolati sul reddito d’impresa dell’anno precedente, ed eventualmente un saldo nell’anno successivo. Le scadenze sono le stesse delle imposte sui redditi. Il versamento in scadenza è relativo al saldo  2022 e primo acconto 2023. Pagamento con F24 con le stesse causali dell’analoga voce  in scadenza lunedì 17.  **versamento contributi per gli iscritti alla Gestione Separata**  **INPS •** Termine versamento 1^ e 2^ rata o saldo per i contribuenti che hanno usufruito della proroga del versamento dalla data del 30 giugno, senza maggiorazione, dei contributi dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS. L’importo a titolo di saldo 2022 va determinato in sede di dichiarazione dei redditi, nel quadro RR, applicando all’imponibile (ossia il reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF) l’aliquota del 26,23%, se il professionista non ha un’altra tutela previdenziale obbligatoria, o del 24%, se il professionista è già iscritto a una gestione previdenziale obbligatoria o è titolare di pensione. Va versato anche il primo acconto per l’anno 2023, da calcolare sul 40% del reddito di lavoro autonomo relativo al 2022 e tenendo conto del massimale fissato a 105.014 euro. Pagamento con F24 con le  stesse causali dell’analoga voce in scadenza lunedì 17.  **Modello INTRASTAT mensile/trimestrale •** Termine di  presentazione Modello INTRASTAT mensile relativo al mese precedente in relazione alle operazioni effettuate per cessione di beni o prestazione di servizi nei  confronti dei soggetti UE. Per i titolari di partita IVA la presentazione mensile è obbligatoria solo se è stato effettuato un ammontare di operazioni superiori a € 50.000 nel mese precedente. Con operazioni inferiori a 50.000 euro, comunicazione relativa al II° trimestre 2023.  **Versamento imposte •** Termine versamento tramite F24 telematico della 2^ rata di imposte risultanti dai Modelli REDDITI, per chi ha versato la prima rata entro il 30 giugno; versamento 1^ rata con la maggiorazione dello 0,40% per chi ha iniziato la rateazione al 31 luglio. Gli interessi per le rate vanno versati a parte con gli stessi  codici tributo (per le imposte) e causali (per i contributi), indicati per il versamento imposte in data lunedì 17.  **versamento imposte •** Per i titolari di partita IVA termine versamento  tramite F24 telematico della 1^ rata di imposte risultanti dai Modelli REDDITI e IRAP 2023 con la maggiorazione del versamento dello 0,40%. Gli interessi per le rate  vanno versati a parte con gli stessi codici tributo (per le imposte) e causali (per i contributi), indicati per il versamento imposte in data lunedì 17.  Per i titolari di partita IVA termine versamento tramite F24 telematico della 1^ rata dell’imposta sostitutiva sui canoni  locativi per i quali si è scelto di applicare la Cedolare Secca, con la maggiorazione del versamento dello 0,40%. Si tratta del saldo 2022 e del primo acconto 2023.  Gli interessi vanno versati a parte con il codice tributo 1668 – Interessi pagamento dilazionato, imposte erariali.  **UNIEMENS •** Entro oggi i datori di lavoro devono comunicare la denuncia, relativa al mese di maggio, delle retribuzioni e dei relativi contributi corrisposti a ogni lavoratore dipendente o collaboratore. La mancata comunicazione determina un reato di evasione contributiva.  **versamento contributi eccedenti il minimale •** Termine  versamento 1^ rata o saldo per chi non ha usufruito della proroga del versamento, senza maggiorazione, dei contributi dovuti quando il reddito d’impresa supera il reddito  minimale. Gli importi vanno maggiorati dello 0,40%. L’importo va determinato in sede di dichiarazione dei redditi, nel quadro RR. Versamento in due acconti di pari importo ed eventualmente un saldo nell’anno successivo. Le scadenze sono le stesse previste per il pagamento delle imposte sui redditi. Il versamento in scadenza è relativo al saldo 2022 e primo acconto 2023. Pagamento con F24 con le stesse causali dell’analoga voce  in scadenza lunedì 17.  **versamento contributi per gli iscritti alla Gestione Separata**  **INPS •** Termine versamento della 1^ rata o del saldo per i contribuenti che non hanno usufruito della proroga del versamento senza maggiorazione, dei contributi dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS.  Gli importi vanno versati considerando la maggiorazione dello 0,40%. L’importo a titolo di  saldo 2022 va determinato in sede di dichiarazione dei redditi, nel quadro RR, applicando all’imponibile (cioè il reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF) l’aliquota del 26,23%, se il professionista non ha un’altra tutela previdenziale obbligatoria, o del 24%, se il professionista è già iscritto a una gestione previdenziale obbligatoria o è titolare di pensione. Va versato anche il primo acconto per il 2023, da calcolare sul 40% del reddito  di lavoro autonomo relativo al 2022 e tenendo conto del massimale fissato a 105.014  euro. Pagamento con F24 con le stesse causali dell’analoga voce in scadenza lunedì 17. |